RICONOSCIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

Art. 7

Importazione ed esportazione di midollo osseo

L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

Versione in vigore dal 16 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo
Estremi	Legge 6 marzo 2001, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riconoscimento-del-registro-nazionale-italiano-dei-donatori-di/art-7-importazione-ed-esportazione-di-midollo-osseo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it